



Certifico Gestione ADR Consulente/Operatori

ADR 2015

Il Prodotto illustra una modalità di gestione degli obblighi ADR per gli operatori, con una presentazione formativa per gli operatori interessati agli obblighi delle merci pericolose ADR, ed è corredato da Manuale operativo, Test di Verifica, Moduli scambio informazioni, Scheda Gestione merce pericolosa/rifiuto ADR Modello Check list controllo, Procedura Gestione in accordo UNI EN ISO 9000.

Le persone impiegate presso gli operatori il cui campo d'attività comprende il trasporto di merci pericolose, devono essere formati secondo le esigenze che le loro attività e responsabilità comportano durante il trasporto di merci pericolose ADR.

ISBN: 978-88-98550-20-3

Edizione: 2.0

Anno: 2015

Formato: Adobe Portfolio.pdf

Tipo: Formazione

Livello tecnico: *****/*****

Pagine: ---

Dimensioni: 20 Mb

Autori: Certifico S.r.l.

00. Formazione e Obblighi operatori ADR
01. Formazione ADR
02. Manuale operativo ADR
03. Test Verifica ADR
04. Modulo TEST ADR
05. Modulo ATTESTATI
06. Scheda Gestione materia ADR
07. Scheda Gestione Rifiuto ADR
08. Check list controllo merce pericolosa
09. Procedura Modello Gestione merce ADR UNI EN ISO 9000

CAPITOLO 1.3

Formazione delle persone addette al trasporto di merci pericolose

1.3.1 Campo di applicazione

Le persone impiegate presso gli operatori di cui al capitolo 1.4, il cui campo d'attività comprende il trasporto di merci pericolose, devono essere formati secondo le esigenze che le loro attività e responsabilità comportano durante il trasporto di merci pericolose.

La formazione deve anche trattare disposizioni specifiche che si applicano alla security del trasporto di merci pericolose come riportato nel capitolo 1.10.

Gli impiegati devono essere formati conformemente al 1.3.2 prima di assumere responsabilità e devono svolgere le funzioni, per le quali la formazione richiesta non sia stata ancora erogata, solamente sotto la diretta supervisione di personale formato.

***NOTA 1:** Per quanto concerne la formazione del consulente alla sicurezza, vedere 1.8.3 invece che la presente sezione.*

***NOTA 2:** Per quanto concerne la formazione dell'equipaggio del veicolo, vedere Capitolo 8.2 invece che la presente sezione.*

***NOTA 3:** Per la formazione che riguarda la classe 7, vedere anche 1.7.2.5.*

1.3.2 Natura della formazione

La formazione deve avere il seguente contenuto, in relazione alle responsabilità e funzioni della persona interessata.

1.3.2.1 Formazione di base

Il personale si deve familiarizzare con le disposizioni generali relative al trasporto di merci pericolose.

1.3.2.2 Formazione specifica

Il personale deve essere formato, in modo direttamente proporzionale ai suoi compiti e alle sue responsabilità, sulle disposizioni delle regolamentazioni relative al trasporto di merci pericolose. Nel caso in cui il trasporto di merci pericolose comporti un'operazione di trasporto multimodale, il personale deve essere informato sulle disposizioni relative agli altri modi di trasporto.

1.3.2.3 Formazione in materia di sicurezza

Il personale deve essere formato relativamente ai rischi e i pericoli che presentano le merci pericolose, in misura proporzionata alla gravità dei rischi di ferite o d'esposizione derivanti dal verificarsi d'incidenti durante il trasporto di merci pericolose, compreso il loro carico e scarico. La formazione deve mirare a sensibilizzare il personale sulle procedure da seguire per la movimentazione in condizioni di sicurezza e negli interventi d'emergenza.

1.3.2.4

La formazione deve essere periodicamente integrata mediante corsi di aggiornamento che tengano conto dei cambiamenti nelle regolamentazioni.

1.3.3 Documentazione

I verbali della formazione ricevuta in conformità a questo capitolo devono essere conservati dal datore di lavoro e devono essere resi disponibili su richiesta del personale o dell'autorità competente.

I verbali devono essere conservati dal datore di lavoro per un periodo di tempo stabilito dall'autorità competente. I verbali della formazione devono essere verificati al momento dell'inizio di un nuovo impiego.

CAPITOLO 1.4

Obblighi di sicurezza degli operatori

1.4.1 Misure generali di sicurezza

1.4.1.1 Gli operatori del trasporto di merci pericolose devono prendere le appropriate misure, in relazione alla natura e dimensione dei pericoli prevedibili, al fine di evitare danneggiamenti o ferite e, se il caso, di minimizzare i loro effetti. Essi devono, in ogni caso, rispettare le disposizioni dell'ADR per quanto li concerne.

1.4.1.2 Quando la sicurezza della popolazione rischia di essere messa direttamente in pericolo, gli operatori devono avvisare immediatamente i servizi d'emergenza e mettere a loro disposizione le informazioni richieste ai fini dell'intervento.

1.4.1.3 L'ADR può precisare alcuni obblighi per i differenti operatori.

Se una Parte contraente ritiene che ciò non comporti alcuna diminuzione di sicurezza, essa può trasferire nella sua legislazione gli obblighi di un operatore ad uno o più altri operatori, a condizione che siano rispettati gli obblighi di cui al 1.4.2 e 1.4.3. Queste deroghe devono essere comunicate dalla Parte contraente al Segretariato della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite che le porterà a conoscenza delle altre Parti contraenti.

Le disposizioni di cui al 1.2.1, 1.4.2 e 1.4.3 relative alle definizioni degli operatori e dei loro rispettivi obblighi non devono modificare le disposizioni di diritto nazionale concernenti le conseguenze giuridiche (penalità, responsabilità, ecc.) derivanti dal fatto che l'operatore in questione è, per esempio, una persona morale, una persona fisica, una persona che lavora in proprio, un datore di lavoro o un dipendente.

1.4.2 Obblighi dei principali operatori

NOTA 1: *I diversi operatori ai quali sono assegnate responsabilità per la sicurezza in questa sezione possono essere rappresentati da una sola e medesima impresa. Inoltre, le attività e le relative responsabilità per la sicurezza di un operatore possono essere assunte da aziende diverse.*

NOTA 2: *Per i materiali radioattivi, vedere anche 1.7.6.*

1.4.2.1 Speditore

1.4.2.1.1 Lo speditore di merci pericolose ha l'obbligo di presentare al trasporto una spedizione conforme alle disposizioni dell'ADR. Nell'ambito del 1.4.1 deve in particolare:

- a) assicurarsi che le merci pericolose siano classificate e autorizzate al trasporto conformemente all'ADR;
- b) fornire al trasportatore informazioni e dati in una forma tracciabile, e, se necessario, i documenti di trasporto e i documenti di accompagnamento richiesti (autorizzazioni, approvazioni, notifiche, certificati, ecc.), con particolare riguardo alle disposizioni del capitolo 5.4 e delle tabelle della parte 3;
- c) utilizzare soltanto imballaggi, grandi imballaggi, contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC) e cisterne (veicoli-cisterna, cisterne smontabili, veicoli-batteria, cisterne mobili, container cisterna e CGEM) approvati e adatti al trasporto delle materie in questione e recanti i marchi prescritti dall'ADR;
- d) osservare le disposizioni sul modo di inoltro e sulle restrizioni di spedizione;
- e) assicurare che anche le cisterne vuote non ripulite e non degassificate (veicoli-cisterna, cisterne smontabili, veicoli-batteria, CGEM, cisterne mobili e container cisterna), o i veicoli, grandi contenitori e piccoli contenitori per il trasporto alla rinfusa vuoti, non ripuliti, siano marcati ed etichettati in maniera conforme e che le cisterne vuote, non ripulite, siano chiuse e presentino le stesse garanzie di tenuta di quando erano piene.

1.4.2.1.2 Nel caso in cui lo speditore faccia ricorso ai servizi d'altri operatori (imballatore, caricatore, riempitore, ecc.), deve prendere le appropriate misure affinché sia garantito che la

spedizione risponda alle disposizioni dell'ADR.

Egli può tuttavia, nel caso del 1.4.2.1.1 a), b), c) ed e), confidare sulle informazioni e sui dati che gli sono stati messi a disposizione dagli altri operatori.

1.4.2.1.3 Quando lo speditore agisce per un terzo, questi deve segnalare per iscritto allo speditore che si tratta di merci pericolose e mettere a sua disposizione tutte le informazioni e i documenti necessari all'esecuzione dei suoi obblighi.

1.4.2.2 Trasportatore

1.4.2.2.1 Nell'ambito del 1.4.1, se il caso, il trasportatore, deve in particolare:

a) verificare che le merci pericolose da trasportare siano autorizzate al trasporto conformemente all'ADR;

b) verificare che tutte le informazioni prescritte nell'ADR relative alle merci pericolose da trasportare siano state fornite dallo speditore prima del trasporto, che la documentazione obbligatoria sia a bordo dell'unità di trasporto o, se al posto della documentazione cartacea vengono utilizzate tecniche di trattamento elettronico dei dati (EDP) o di scambio di dati informatizzati (EDI), che i dati siano disponibili durante il trasporto in modo almeno equivalente a quello della documentazione cartacea;

c) assicurarsi visivamente che i veicoli e il carico non presentino difetti manifesti, perdite o fessure, mancanze di equipaggiamenti, ecc.;

d) assicurarsi che la data di scadenza della prova periodica per i veicoli cisterna, veicoli-batteria, cisterne smontabili, CGEM, cisterne mobili e containers cisterna non sia stata superata;

NOTA: Le cisterne, i veicoli-batteria, ed i **CGEM**, possono tuttavia essere trasportati dopo la sopraindicata data di scadenza, secondo le condizioni di cui al 4.1.6.10 (nel caso di veicoli-batteria e di **CGEM** contenenti recipienti a pressione come elementi), 4.2.4.4, 4.3.2.4.4, 6.7.2.19.6, 6.7.3.15.6 o 6.7.4.14.6.

e) verificare che i veicoli non siano sovraccaricati;

f) assicurarsi che siano apposte le etichette e le segnalazioni prescritte per i veicoli;

g) assicurarsi che gli equipaggiamenti prescritti nelle consegne scritte per il conducente si trovino a bordo del veicolo.

Tutto questo deve essere fatto, se il caso, sulla base dei documenti di trasporto e dei documenti d'accompagnamento, mediante un esame visivo del veicolo o dei containers e, se il caso, del carico.

1.4.2.2.2 Il trasportatore può tuttavia, nel caso del 1.4.2.2.1 a), b), e) ed f), confidare sulle informazioni e sui dati che gli sono stati messi a disposizione dagli altri operatori.

1.4.2.2.3 Se il trasportatore constata, secondo 1.4.2.2.1, un'infrazione alle disposizioni dell'ADR non deve inoltrare la spedizione fino alla sua messa in conformità.

1.4.2.2.4 Se durante il trasporto è constatata un'infrazione che potrebbe compromettere la sicurezza del trasporto, la spedizione deve essere fermata il più presto possibile, tenuto conto delle disposizioni di sicurezza legati alla circolazione e all'arresto della spedizione, come pure alla sicurezza della popolazione.

Il trasporto potrà essere ripreso soltanto dopo la messa in conformità della spedizione. La/le autorità competenti interessate per il resto del percorso possono concedere un'autorizzazione per il proseguimento del trasporto.

Se la richiesta conformità non può essere ristabilita o se non è stata concessa un'autorizzazione per il resto del percorso, la/le autorità competenti assicureranno al trasportatore l'assistenza amministrativa necessaria. Ciò vale anche nel caso in cui il trasportatore faccia presente a questa/queste autorità che non gli è stato segnalato dallo speditore il carattere pericoloso delle merci presentate al trasporto e che egli vorrebbe, in virtù del diritto applicabile in particolare al contratto di trasporto, scaricarle, distruggerle o renderle innocue.

1.4.2.2.5 (*Riservato*)

1.4.2.3 Destinatario

1.4.2.3.1 Il destinatario ha l'obbligo di non differire l'accettazione delle merci senza validi motivi e di verificare, dopo lo scarico, che siano soddisfatte le disposizioni dell'ADR ad esso pertinenti.

1.4.2.3.2 Se questa verifica evidenzia una violazione delle disposizioni dell'ADR nel caso di un container, il destinatario deve restituire il container al trasportatore solamente dopo che la violazione è stata risolta.

1.4.2.3.3 Se il destinatario utilizza servizi di altri operatori (scaricatore, impianto di lavaggio, impianto di decontaminazione, ecc.) deve prendere adeguate misure perché siano soddisfatte le disposizioni del 1.4.2.3.1 e 1.4.2.3.2 dell'ADR.

1.4.3 Obblighi degli altri operatori

Gli altri operatori e i loro obblighi rispettivi sono indicati qui di seguito in modo non esaustivo. Gli obblighi di questi altri operatori derivano dalla sezione 1.4.1, nella misura in cui essi sappiano o avrebbero dovuto sapere che i loro compiti si esercitano nell'ambito di un trasporto sottoposto all'ADR.

1.4.3.1 Caricatore

1.4.3.1.1 Nell'ambito del 1.4.1, il caricatore ha in particolare i seguenti obblighi:

a) deve consegnare al trasportatore merci pericolose solo se queste sono autorizzate al trasporto conformemente all'ADR;

b) deve verificare, durante la consegna al trasporto di merci pericolose imballate o di imballaggi vuoti non ripuliti, se l'imballaggio è danneggiato. Egli non deve presentare al trasporto un collo il cui imballaggio è danneggiato, in particolare se non è più a tenuta, e se c'è perdita o possibilità di perdita della materia pericolosa, se non quando il danno è stato riparato; ciò vale anche per gli imballaggi vuoti non ripuliti;

c) deve osservare le condizioni relative al carico e alla movimentazione quando carica merci pericolose in un veicolo, in un grande container o in un piccolo container;

d) deve osservare le disposizioni relative alle segnalazioni di pericolo conformemente al capitolo 5.3, dopo aver caricato merci pericolose in un container;

e) deve osservare, quando carica i colli, i divieti di carico in comune, tenendo conto delle merci pericolose già presenti nel veicolo o nel grande container, come pure le disposizioni concernenti la separazione dalle derrate alimentari, da altri oggetti di consumo o da alimenti per animali.

1.4.3.1.2 Il caricatore può tuttavia, nel caso del 1.4.3.1.1 a), d) ed e), confidare sulle informazioni e sui dati che gli siano stati messi a disposizione dagli altri operatori.

1.4.3.2 Imballatore

Nell'ambito del 1.4.1, l'imballatore deve in particolare osservare:

a) le disposizioni relative alle condizioni di imballaggio, alle condizioni di imballaggio in comune; e

b) quando prepara i colli ai fini del trasporto, le disposizioni concernenti i marchi e le etichette di pericolo sui colli.

1.4.3.3 Riempitore

Nell'ambito del 1.4.1, il riempitore ha in particolare i seguenti obblighi:

a) deve assicurarsi prima del riempimento delle cisterne che queste ed i loro equipaggiamenti siano in buono stato tecnico;

b) deve assicurarsi che la data della prossima prova per i veicoli-cisterna, veicoli-batteria, cisterne smontabili, CGEM, cisterne mobili e containers cisterna non sia stata superata;

c) deve riempire le cisterne solo con le merci pericolose autorizzate al trasporto in queste cisterne;

d) deve rispettare, durante il riempimento della cisterna, le disposizioni relative alle merci pericolose in compartimenti contigui;

e) deve rispettare, durante il riempimento della cisterna, il grado di riempimento massimo ammissibile o la massa massima ammissibile del contenuto per litro di capacità per la materia di riempimento;

f) deve, dopo aver riempito la cisterna, assicurarsi che tutte le chiusure siano nella corretta posizione e che non siano presenti perdite;

g) deve assicurarsi che nessun residuo pericoloso della materia di riempimento aderisca all'esterno delle cisterne che lui stesso ha riempito;

h) deve assicurarsi, quando prepara le merci pericolose ai fini del trasporto, che i pannelli arancio e le etichette così come le marcature prescritte per le materie trasportate a caldo e per le materie pericolose per l'ambiente siano apposte conformemente alle disposizioni, sulle cisterne, sui veicoli, sui grandi contenitori e sui piccoli contenitori per il trasporto alla rinfusa;

i) *(Riservato)*

j) deve assicurarsi, durante il riempimento di veicoli o containers contenenti merci pericolose alla rinfusa, che siano soddisfatte le pertinenti disposizioni del capitolo 7.3.

1.4.3.4 Gestore di un container cisterna o di una cisterna mobile

Nell'ambito del 1.4.1, il gestore di un container cisterna o di una cisterna mobile deve in particolare:

a) assicurare l'osservanza delle disposizioni relative alla costruzione, all'equipaggiamento, alle prove e alla marcatura;

b) assicurare che la manutenzione dei serbatoi e dei loro equipaggiamenti sia effettuata in modo che garantisca che il container cisterna o la cisterna mobile, sottoposti alle normali condizioni di esercizio, rispondano alle disposizioni dell'ADR, fino alla prova successiva;

c) effettuare un controllo eccezionale quando la sicurezza del serbatoio o dei suoi equipaggiamenti può essere compromessa da una riparazione, da una modifica o da un incidente.

1.4.3.5 *(Riservato)*

1.4.3.6 *(Riservato)*

1.4.3.7 Scaricatore

NOTA: in questa sotto-sezione il termine scarico comprende le operazioni di rimozione, scarico e svuotamento come indicati nella definizione di scaricatore al 1.2.1.

1.4.3.7.1

Nell'ambito del 1.4.1, lo scaricatore deve in particolare:

a) verificare che vengano scaricate le merci corrette confrontando le informazioni pertinenti sul documento di trasporto relative a collo, container, cisterna, MEMU, CGEM o al veicolo;

b) prima e durante lo scarico, verificare se gli imballaggi, la cisterna, il veicolo o il container sono stati danneggiati in misura tale da compromettere le operazioni di scarico. In questo caso egli deve verificare che lo scarico non sia effettuato prima che siano state adottate misure adeguate;

c) soddisfare tutte le disposizioni relative alle operazioni di scarico;

d) presenziare allo scarico della cisterna, veicolo o container:

i. rimuovere qualsiasi residuo di materia pericolosa che abbia aderito all'esterno della cisterna, veicolo o container durante le operazioni di scarico; e

ii. assicurare la chiusura delle valvole e delle aperture di controllo;

e) assicurare che venga portata a termine la prescritta pulizia e decontaminazione dei veicoli o dei containers; e

f) assicurare che i containers una volta che sono stati completamente scaricati, puliti e decontaminati, non esponano più la segnaletica di pericolo conforme al capitolo 5.3.

1.4.3.7.2

Se lo scaricatore utilizza servizi di altri operatori (impianto di lavaggio, impianto di decontaminazione, ecc.) deve prendere adeguate misure perché siano soddisfatte le disposizioni dell'ADR.